


Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.toricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE INDENNITÀ AI DIPENDENTI

Indice

Art. 1	Base legale.....	2
Art. 2	Lavoro festivo (Art. 7 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato).....	2
Art. 3	Lavoro notturno (Art. 8 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato).....	2
Art. 4	Servizio di picchetto.....	2
Art. 5	Pasti e pernottamenti (Art. 5 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato) .	3
	Per i pasti principali e i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:	3
Art. 6	Utilizzo del veicolo privato (Art. 4 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)	3
Art. 7	Mezzi e termini di ricorso.....	3
Art. 8	Pubblicazione	3
Art. 9	Entrata in vigore	4



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE INDENNITÀ AI DIPENDENTI

Art. 1 Base legale

- ¹Richiamato il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.
²Richiamato il regolamento organico comunale dei dipendenti del Comune di Torricella-Taverne.
³Richiamato l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC.

Art. 2 Lavoro festivo (Art. 7 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)

Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del capo del personale o del capo servizio prestano servizio durante i giorni festivi ufficiali, compreso il sabato, è riconosciuta una indennità di CHF 5.00 per ora effettiva intera.

Art. 3 Lavoro notturno (Art. 8 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)

Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano regolarmente servizio durante la notte dalle ore 20.00 alle ore 06.00, è riconosciuta una indennità di CHF 5.90 per ora effettiva intera.

Art. 4 Servizio di picchetto

¹Principio (Art. 9 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)

Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero. In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo d'intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

²A domicilio (Art. 10 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)


Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la disponibilità d'intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine prestabilito dal rispettivo funzionario dirigente.

In caso d'intervento durante il tempo di picchetto sono riconosciute le spese di trasferta.

Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo capo del personale o capo servizio sono riconosciute le seguenti indennità:

- a) in giorni feriali: CHF 1.70 per ora intera
- b) in giorni festivi: CHF 3.30 per ora intera.

³Presso la sede di servizio o in altro luogo (Art. 11 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato).



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

Il picchetto presso la sede di servizio o in altro luogo ordinato, presuppone la prontezza d'intervento immediata durante il tempo di riposo fra due turni di lavoro.

Il picchetto presso la sede di servizio non può essere effettuato nei giorni di congedo ordinario. L'alloggio per propria scelta presso la sede di servizio o in caserma, così come il pernottamento fuori domicilio durante corsi, missioni o scuole non è considerato tempo di picchetto.

Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo capo del personale o capo servizio sono riconosciute le seguenti indennità:

- a) in giorni feriali: CHF 3.30 per ora intera
- b) in giorni festivi: CHF 6.60 per ora intera.

Art. 5 Pasti e pernottamenti (Art. 5 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)

Per i pasti principali e i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:

	nel Cantone	fuori Cantone:
pasti principali	CHF 18.00	CHF 25.00
pernottamenti	CHF 150.00	CHF 150.00

Quando il pasto può essere consumato in una mensa viene riconosciuto il costo del pasto fatturato.

Non vengono corrisposte indennità per il pasto o per l'indennità se questi possono essere ragionevolmente consumati a domicilio o presso la sede di servizio.

L'indennità per pernottamento comprende la prima colazione. In casi particolari e giustificati (corsi, manifestazioni organizzate), le maggiori spese documentate possono essere riconosciute, se preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente.

Art. 6 Utilizzo del veicolo privato (Art. 4 R. concernente le indennità ai dipendenti dello Stato)

Per l'utilizzo del veicolo privato durante le ore lavorative viene riconosciuta l'indennità di CHF 0.60 al km, incluse le spese di carburante, manutenzione e riparazione, coperture assicurative.

Art. 7 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Art. 8 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, dal 10 gennaio 2019 al 08 febbraio 2019.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Tullio Crivelli

Domenico Barletta

